SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 99

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 7 febbraio 1971)

INDICE

ABENANTE, PAPA, CATALANO: Valutazione dei titoli di studio in sede di applicazione della legge n. 249 del 1968 (4487) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2540

ALESSANDRINI: In merito alla pubblicazione sul « Bollettino ufficiale » delle società per azioni di tutti gli atti significativi delle s.p.a., società in accomandita e a responsabilità limitata (4292) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 2540

BALDINI: Per la riapertura dei termini del concorso per interprete-traduttore bandito dal Ministero della difesa (4353) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2541

BANFI, CIPELLINI: Provvedimenti da adottare per frenare le speculazioni bancarie effettuate da parte di imprese e di privati (3673) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2542

BETTIOL: Raccomandazione relativa alla Commissione europea dei diritti dell'uomo (255) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 2543

CHIARIELLO: Arretrato di circa tre settimane esistente presso l'Ufficio del registro di Roma e addebito ai contribuenti dei diritti di urgenza (3894) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2544

Sulla disposizione ministeriale relativa alla consultazione dei registri immobiliari con particolare riferimento alla conservatoria di Roma (4303) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2545

CUCCU, MENCHINELLI: Pignoramento effettuato per conto dell'esattoria comunale di Nuoro ai danni dell'ospedale civile San Francesco (3978) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2546

GERMANO': Per la valorizzazione del mercato boario di Barcellona-Pozzo di Gotto (2731) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2547

LI VIGNI: Ritardata attuazione delle direttive ministeriali presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma (3603) (risposta PRETI, *Ministro delle finanze*) . . 2549

LI VIGNI, SOLIANO: Per conoscere l'ammontare degli emolumenti ipotecari relativi all'anno 1969 e la natura e la misura delle trattenute gravanti sui medesimi (4235) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2550

MACCARRONE Antonino: Per avere notizie in merito alla concessione ad una società dell'Isola di Montecristo (3704) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2551

PERRINO: Provvedimenti da adottare a favore dei tabacchicoltori del Salento (4208) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 2552

PREMOLI: Sulla Raccomandazione n. 605 sui ritardi causati dalle formalità di dogana ai posti di frontiera ferroviari (4047) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 2553

SCIPIONI: Per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture di San Benedetto del Tronto danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 1970 (4177) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 2554

SEMA: Partecipazione di unità italiane a manovre militari NATO in Grecia (4145) (risposta SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2554

TANUCCI NANNINI: Provvedimenti da adottare a favore degli ufficiali laureati, con particolare riguardo al ruolo dei farmacisti della marina militare (4423) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) . . . . *Pag.* 2555

TERRACINI: Sui procedimenti penali a carico dell'ex sindaco di Rotondi e di altri sindaci per peculato e interesse privato in atti d'ufficio (4340) (risp. REALE, *Ministro di grazia e giustizia*) 2555

TERRACINI, ORLANDI, PIRASTU, CAVALLI, FERMARIELLO: Sul processo intentato a Teheran contro 17 studenti che avevano dimostrato per l'indipendenza della Palestina (4299) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2556

VOLGGER: Sulla sciagura verificatasi nelle vicinanze del poligono di tiro a segno di Vipiteno (3979) (risp. TANASSI, *Ministro della difesa*) 2556

ZUCCALA': Provvedimenti da adottare in relazione alle documentazioni emerse dal 1° Convegno nazionale dell'ippica (4357) (risposta PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 2557

ABENANTE, PAPA, CATALANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'emanare le disposizioni per l'applicazione della legge riguardante « Modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 », con riferimento alla sistemazione, in base all'articolo 25, di tutti coloro che prestavano servizio al 31 luglio « comunque assunti o denominati », non intende specificare che nella valutazione del titolo di studio siano riconosciuti una serie di titoli equivalenti a quelli che il regolamento organico del Ministero delle finanze richiede per la partecipazione a determinati concorsi.

In particolare gli interroganti sottolineano la necessità di eliminare l'assurda situazione che vede il Ministero delle finanze, a differenza di altre Amministrazioni, per l'inquadramento nel ruolo organico di gruppo B, valutare soltanto i titoli di diploma di ragioneria, maturità classica e scientifica, determinando così una palese ingiustizia verso quei dipendenti che di fatto hanno mansioni idonee all'inquadramento e altro diploma di istruzione media superiore, in considerazione anche del fatto che oggi, con la liberalizzazione degli accessi all'università e con la imminente riforma della scuola media superiore, si tende a superare la vecchia classificazione dei titoli di studio. (int. scr. - 4487)

RISPOSTA. — Premesso che il regolamento organico del Ministero delle finanze richiede attualmente e con carattere di tassatività solo determinati titoli di studio per l'accesso ai vari ruoli dell'Amministrazione, per cui non è consentito poter derogare a detta disposizione con provvedimenti di natura amministrativa, si ricorda che per effetto della legge 18 marzo 1968, n. 249, e di quella successiva, 28 ottobre 1970, n. 775, l'intera materia delle assunzioni dovrà essere disciplinata con apposite norme delegate.

In tale sede formeranno certamente oggetto di rielaborazione anche le disposizioni regolamentari che stabiliscono gli specifici titoli di studio per l'accesso ai singoli ruoli. È conferma di tale asserzione il precetto contenuto nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, in cui viene stabilito, fra l'altro, che — con appositi regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato — saranno determinati gli specifici titoli di studio richiesti per l'accesso ai singoli ruoli organici.

Il Ministro delle finanze
PRETI

3 febbraio 1971

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Per sapere se, con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, che rende obbligatoria la pubblicazione sul « Bollettino ufficiale » delle società per azioni di tutti gli atti significativi delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva del 9 marzo 1968, n. 151, del Con-

siglio dei ministri della Comunità europea, debbano ritenersi superate le norme dell'abrogato codice di commercio prescriventi l'analoga pubblicazione degli atti in questione sul Foglio annunzi legali.

La duplicazione delle pubblicazioni costituisce un ingiustificato gravame per le società ed un ulteriore inutile appesantimento delle già complesse procedure burocratiche. (int. scr. - 4292)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, emanato in virtù della delega di potere legislativo contenuta nella legge 13 ottobre 1969 n. 740, è stato provveduto ad adeguare il nostro ordinamento alla direttiva 9 marzo 1968, n. 151, emanata dal Consiglio delle Comunità europee per l'armonizzazione di alcuni aspetti delle legislazioni nazionali in materia di società.

In particolare, con il predetto decreto presidenziale, sono state inserite nel codice civile delle disposizioni che prevedono l'obbligo di pubblicare sul « Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata » determinati atti societari, facendo decorrere, come regola generale, da tale pubblicità l'opponibilità ai terzi degli atti medesimi. Si è in tal modo ottemperato alla prescrizione di carattere generale dell'articolo 3, n. 4 della citata direttiva 9 marzo 1968, a norma della quale tutti gli atti di cui la direttiva stessa prescrive la pubblicità debbono fare oggetto, oltre che di deposito o di iscrizione presso un apposito ufficio, anche di un ulteriore adempimento pubblicitario, basato su un « bollettino nazionale designato dallo Stato membro ».

È da ritenere che la normativa introdotta dal medesimo decreto presidenziale non abbia fatto venir meno le disposizioni delle leggi anteriori al codice civile, richiamate dall'articolo 100 delle disposizioni di attuazione 1° e 3° comma, che prevedono l'obbligo di pubblicare taluni atti e fatti nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Tuttavia, poichè l'articolo 2457-*ter* — inserito nel codice civile dal decreto medesimo — fa dipendere, ormai, dalla pubblicazione nel « Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata », l'opponibilità ai terzi degli atti e fatti ad essa soggetti, la situazione preesistente risulta modificata solo nel senso di un differimento ulteriore dell'opponibilità rispetto al momento determinato dagli altri adempimenti pubblicitari dai quali l'opponibilità risultava condizionata nel sistema previgente. Restano immutate, per converso, le altre conseguenze connesse a tali altri adempimenti pubblicitari.

In linea di massima può convenirsi con il rilievo, contenuto nella interrogazione, secondo cui, stante la rilevanza e l'estensione ora assunte dal sistema di pubblicazione nel Bollettino, la sopravvivenza degli obblighi di pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali comporta una duplicazione di oneri sempre meno giustificabile. Deve osservarsi, però, che nell'emanazione del provvedimento delegato non è stato possibile provvedere all'eliminazione di questa duplicazione della pubblicità, avendo dovuto il Governo, per non eccedere i limiti dei poteri conferiti dalla legge di delegazione, limitarsi ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico le sole disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee.

Si può, comunque, assicurare che questo Ministero ha allo studio un apposito provvedimento mirante ad introdurre delle misure di semplificazione in materia di adempimenti pubblicitari, nel rispetto dei princìpi fissati dalla direttiva comunitaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

1 febbraio 1971

BALDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritiene opportuno riaprire i termini per l'ammissione al concorso per n. 41 posti di interprete-traduttore di terza classe, bandito dal suo Ministero e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 16 dicembre 1969, al quale non hanno potuto partecipare i titolari del diploma di quali-

fica di corrispondente commerciale in lingue estere, i quali sarebbero stati ammessi per il combinato disposto dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, se il previsto decreto interministeriale, con il quale si dichiarano tali titoli validi ai fini dell'ammissione a detto concorso, fosse stato pubblicato prima. (int. scr. - 4353)

RISPOSTA. — Per riconoscere validi taluni diplomi, fra i quali il diploma di corrispondente commerciale di lingue estere ai fini dell'ammissione ai concorsi per talune carriere di concetto del personale civile della Difesa è stato necessario un decreto interministeriale che è tuttora in corso di emanazione.

Per il concorso indicato dall'onorevole interrogante in presenza di un calendario di prove scritte già da tempo fissato e notificato a 1.172 candidati non si è ravvisata l'opportunità di riaprire i termini, in quanto ciò avrebbe comportato un non breve rinvio dell'espletamento delle prove con riflessi negativi per le pressanti esigenze dell'Amministrazione.

Il Ministro della difesa
TANASSI

1 febbraio 1971

BANFI, CIPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se è informato del fatto, solo apparentemente inspiegabile, che, in modo sempre più frequente, privati e imprese chiedono prestiti al sistema bancario al tasso del 10-11 per cento per somme di miliardi, dando in garanzia denaro liquido su cui percepire un tasso del 6-7 per cento;

quali provvedimenti intende prendere per stroncare tale speculazione avente lo scopo, da un lato, di sottrarre all'imposizione fiscale i profitti da capitale non accertabili perchè coperti dal segreto bancario e, dall'altro, di portare in detrazione degli imponibili tassabili gli interessi passivi corrisposti agli istituti di credito. (int. scr. - 3673)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministro del tesoro, trattandosi di questione d'interesse prevalente di questa Amministrazione.

In un sistema in cui apposite disposizioni tutelano il segreto bancario, limitando, correlativamente, il potere d'indagine della Finanza sulle singole posizioni reddituali, situazioni del genere di quelle denunciate nella interrogazione non c'è dubbio che hanno modo di verificarsi e quindi di produrre, sul piano fiscale, gli effetti individuati.

L'affermazione ha tuttavia bisogno di alcune precisazioni intese ad evitare il facile rischio di una valutazione esagerata del fenomeno oltre i limiti della sua giusta dimensione.

Premesso innanzitutto che gli interessi attivi aventi natura di reddito di capitale sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile categoria *A* e concorrono, poi, a formare la base imponibile dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società, a seconda che i percipienti siano persone fisiche o persone giuridiche, si osserva che le norme a tutela del segreto bancario non valgono, in ogni caso, a sottrarre tale categoria di redditi all'imposizione mobiliare di categoria *A*. Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 127 ultimo comma lettera *b*) del testo unico 29 gennaio 1958 n. 645, detta imposizione avviene direttamente nei confronti della banca erogante, che ha facoltà di rivalersi dell'imposta verso i redditiuari, mediante ritenuta.

Il compimento delle manovre speculative denunciate incontra inoltre dei limiti in talune disposizioni del testo unico su citato, delle quali, solitamente, gli uffici si avvalgono. Ai sensi infatti dell'articolo 41 del richiamato decreto presidenziale n. 645, nei casi in cui i contribuenti denunciano l'esistenza di elementi passivi verso aziende ed istituti di credito, l'ufficio delle imposte ha la facoltà di chiedere un certificato dell'ente creditore che attesti l'esistenza degli elementi passivi e che ponga in luce « tutti gli altri rapporti debitori o creditori » in atto con lo stesso contribuente a qualsiasi data venga indicata dall'ufficio. Da tale certificazione, la cui veridicità può essere controllata tramite il servizio di vigilanza delle aziende di credito, può agevolmente acclararsi l'esistenza nonchè l'ammontare di depositi di liquidità

che garantiscono scoperti per finanziamenti. Di conseguenza, vi è la possibilità non soltanto di acquisire all'imposta complementare o all'imposta sulle società gli interessi attivi sui depositi ma, tenuto conto dei princìpi che regolano l'accertamento dei redditi industriali e commerciali, di disconoscere, in parte, la stessa detraibilità degli interessi passivi dal risultato di gestione. Aggiungasi poi che nei confronti delle società di capitali manovre speculative di tal genere risultano di difficile attuazione, tenuto conto che l'esistenza del bilancio e delle scritture contabili ad esso relative offre agli uffici larga possibilità di conoscere le eventuali posizioni creditorie per depositi di liquidità, con le conseguenze, ai fini impositivi, sopra accennate.

L'Amministrazione certamente non si nasconde che nei riferiti chiarimenti è dato cogliere l'implicita ammissione di sussistenza di una certa libertà di manovra da parte di soggetti imprenditoriali non tassabili in base a bilancio.

Si sa d'altra parte che la mancanza del bilancio come documento base per l'accertamento dei redditi, non consente all'ufficio di procedere validamente a valutazioni che permettano di accertare l'esistenza di posizioni creditorie verso altri istituti di credito, per depositi di liquidità. Nè d'altronde risulta possibile acquisire direttamente tali notizie presso le aziende e gli istituti esercenti il credito, proprio per le note disposizioni riguardanti la tutela del segreto bancario.

In definitiva, si ritiene che allo stato non esistano possibilità concrete di intervento per il superamento delle accennate manovre, che sono comunque da considerare limitate, dovendosi escludere un ricorso generalizzato ad esse, quanto meno da parte delle società tassabili in base a bilancio. Va d'altra parte considerato che operazioni speculative del genere, se si sono verificate, sono state incentivate dalla particolare situazione di tensione registratasi in tempi recenti nei mercati finanziari, con conseguente difficoltà di reperire liquidità da parte del sistema bancario; il che ha determinato, com'è noto, il superamento degli accordi interbancari esistenti e l'elevazione dei tassi sui depositi. È quindi da ritenere che con il ritorno delle aziende ed istituti di credito ad accordi tendenti a calmierare la remunerazione delle operazioni di raccolta, accordi dei quali già si ha notizia, le manifestazioni anomale denunciate non avranno motivo di permanere. In ogni caso, è bene aver presente che simili fenomeni potranno essere efficacemente contrastati dall'attuazione della riforma tributaria in corso. Ciò in quanto da un lato verrà generalizzato il criterio di accertamento dei redditi di impresa sulla base delle scritture contabili, estendendosi, così, i poteri di indagine degli uffici, dall'altro verrà riesaminato il vigente sistema di tassazione salvo rivalsa degli interessi sui depositi.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

BETTIOL. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere l'opinione loro e dei loro Dicasteri sulla Raccomandazione n. 513, relativa all'attribuzione all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa della competenza di adire la Commissione europea dei diritti dell'uomo per qualsiasi violazione della Convenzione relativa, approvata dalla suddetta Assemblea nella sessione di gennaio 1968 — su proposta della Commissione giuridica (*Doc.* 2325) — ed in particolare per sapere se non intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato, e se essi non reputino opportuno iniziare, anche all'interno, procedure legislative atte a dar pratica attuazione a detta Raccomandazione. (int. scr. - 255)

RISPOSTA. — L'interrogazione si riferisce alla Raccomandazione n. 513, approvata il 31 gennaio 1968 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Tale Raccomandazione mira ad imprimere maggiore efficacia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848 — proponendo, a tal fine, che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa prenda le misure necessarie per la stipulazione di un Protocollo aggiuntivo il quale attribuisca all'Assemblea consultiva predetta la competenza di adire la Commissione europea dei diritti dell'uomo per ogni violazione della Convenzione.

Si rileva che la Raccomandazione in esame non fu rivolta direttamente agli Stati membri, ma ad un organo collegiale del Consiglio d'Europa, il Comitato dei ministri, al quale soltanto sarebbe spettato decidere se far proprio il punto di vista in essa espresso e se, in tal caso, rivolgere ai Governi interessati l'invito ad adottare le misure proposte dall'Assemblea.

Tale decisione è intervenuta ed, invero, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella sua 170ª seduta, ha deliberato di non dare corso alla proposta contenuta nella citata Raccomandazione n. 513 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e, nella risposta indirizzata, al riguardo, all'Assemblea, ha osservato che la proposta di conferire alla stessa il potere di adire la Commissione europea dei diritti dell'uomo in tutti i casi in cui l'Assemblea predetta ritenga di rilevare, da parte di uno Stato contraente, la violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti dell'uomo, verrebbe a modificare l'equilibrio tra i diversi organi del Consiglio d'Europa che il sistema istituito dalla Convenzione suaccennata ha inteso invece assicurare. Il Comitato dei ministri ha, poi, aggiunto che appare estremamente improbabile che i Governi che non hanno ancora accettato il principio dei ricorsi individuali siano disposti a ratificare il nuovo Protocollo proposto dall'Assemblea.

Come è noto, l'Italia è tra gli Stati che, pur avendo, come si è detto, ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non hanno sinora accettato la disposizione dell'articolo 25 di detta Convenzione relativa al ricorso diretto dei privati agli organi internazionali per violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Difettano pertanto i presupposti per dar corso agli interventi richiesti nella interrogazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

1 febbraio 1971

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere:

1) se risponde al vero l'esistenza di un arretrato di circa tre settimane presso l'Ufficio del registro atti pubblici di Roma che, sebbene dotato di impianti elettrocontabili e dei relativi operatori specializzati, non è in grado di restituire entro il termine di legge di tre giorni gli atti presentati per la registrazione (articolo 88 della legge di registro e circolare del Ministero delle finanze 6 febbraio 1956, n. 10/140266, confermata dal Ministro delle finanze con lettera del 2 ottobre 1968, n. 1831/U.L.);

2) quali urgenti provvedimenti il Governo intenderebbe adottare per sollevare quell'Ufficio dalle presenti difficoltà ed assicurare ad esso, anche per il futuro, la possibilità di osservare quel termine di legge che è per gli Uffici del registro non meno tassativo del termine di venti giorni imposto ai contribuenti per la presentazione degli atti alla registrazione;

3) se l'attuale arretrato non potrebbe essere smaltito mediante immediato distacco presso quell'Ufficio di altro personale;

4) se è vero che gli Uffici del registro addebitano ai contribuenti, a titolo di « tributi speciali », i diritti di « urgenza » previsti dalla legge 14 luglio 1957, n. 580, per il caso in cui il contribuente ottenga la restituzione degli atti nello stesso giorno della registrazione, e maggiorano del 200 per cento i diritti previsti dalla stessa legge 14 luglio 1957, n. 580, per eseguire l'annotazio-

ne di avvenuta registrazione a margine delle copie destinate agli Uffici del catasto, e ciò anche quando non sia possibile restituire gli atti entro il quinto giorno e tanto meno il primo.

Tali percezioni, di dubbia legittimità, sembrano trovare persino riscontro in un modulo di ricevuta in uso presso uno degli Uffici del registro di Roma, ciò che confermerebbe la prolungata inosservanza delle richiamate norme di legge, già segnalata al Governo con le interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate in data 23 febbraio 1968 (n. 7442), 18 luglio 1968 (n. 193) e 9 ottobre 1969 (n. 2420).

Detto modulo, infatti, avverte espressamente i contribuenti che, pagando il diritto d'urgenza, potranno ritirare gli atti « dopo tre giorni », cioè il quarto, mentre non pagandolo dovranno attendere l'undicesimo. (int. scr. - 3894)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a nome anche degli altri Ministri interrogati.

Lo stato di agitazione del personale della carriera direttiva verificatosi nello scorso mese di giugno è la causa dell'arretrato formatosi in quel periodo presso l'Ufficio del registro-atti pubblici di Roma, negli adempimenti relativi alla registrazione degli atti con l'impiego di strumenti elettromeccanici. Tale anomala situazione è stata però di breve durata, essendo cessata del tutto a distanza di qualche mese soltanto dal suo insorgere.

In seguito, i diversi servizi hanno ripreso a funzionare a livello di soddisfacente normalità, il che dimostra l'autosufficienza strutturale ed organica del suddetto Ufficio nel ripristino di una situazione di equilibrio precariamente alterata da fattori contingenti e non ricorrenti.

Tale stato di cose non deve peraltro indurre a ritenere che l'accennata adeguatezza della dotazione organica riesca in ogni caso a garantire l'assolvimento di determinati compiti nel più breve tempo all'uopo stabilito dalle disposizioni vigenti.

L'esame dell'atto per la qualificazione del negozio giuridico in esso contenuto e la liquidazione della relativa imposta, sono senza dubbio esempi di adempimenti che giustificano la necessità, cui l'Ufficio deve a volte far ricorso, di differire la restituzione degli atti per un periodo non superiore a tre giorni. Donde la conseguenza della percezione di un diritto di urgenza, ogni qualvolta il contribuente richieda la restituzione dell'atto nello stesso giorno della registrazione.

È stata, ad ogni modo, richiamata l'attenzione degli uffici interessati sulla rigorosa osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 15 lettera *b*) della tabella allegata alla legge 14 luglio 1957, n. 580.

Quanto, infine, all'asserita maggiorazione del duecento per cento dei tributi speciali riscossi per l'attestazione apposta sulla copia dell'atto, da allegare alla domanda di voltura, va tenuto presente che, in adempimento alle prescrizioni dettate dall'articolo 3, terzultimo comma, della legge 1 ottobre 1969, n. 679, l'Ufficio del registro deve riportare in calce alla predetta copia il numero d'ordine e la data della registrazione, nonchè gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Distintamente, quindi, vengono indicate in tale copia la riscossione dei tributi speciali, effettuata al momento della registrazione dell'atto, e quella riguardante l'attestazione di cui sopra, per la cui esecuzione sono dovuti i tributi previsti dagli articoli 1 lettera *a*) e 10 tabella allegata alla menzionata legge 14 luglio 1957, n. 580.

A tale distinzione è forse da attribuirsi l'errata convinzione della effettuazione di due pagamenti per lo stesso titolo, ed in definitiva la sussistenza di una duplicazione nella percezione dei tributi in questione da parte dell'Ufficio del registro.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro ed al Mini-*

stro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione. — Premesso:

1) che con le risposte in data 18 aprile 1970 all'interrogazione n. 3101 dei senatori Li Vigni e Masciale ed all'interrogazione numero 4-07286 dell'onorevole Querci, il Ministro delle finanze ha comunicato di avere disposto che la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma cessasse di pretendere l'emolumento per ciascuno degli atti iscritti nel registro generale di ordine cronologico a carico dei cittadini che tale registro generale sono costretti a consultare per colmare il vuoto costituito dal ritardo (circa un mese) con il quale vengono aggiornati i registri a base nominativa;

2) che tale disposizione il Ministero avrebbe impartito con la lettera del 24 gennaio 1970, n. 412996, della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette;

3) che il 20 aprile 1970 il conservatore in carica a tale data è stato, per limiti di età, sostituito da un reggente proveniente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari,

si chiede di conoscere:

a) quali uffici ha disimpegnato detto reggente prima del 20 aprile 1970 ed in considerazione di quali particolari attitudini egli è stato preposto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma (la più importante e remunerativa d'Italia), dal momento che ignorava la suddetta disposizione ministeriale del 24 gennaio 1970, n. 412996;

b) il testo dell'anzidetta disposizione del 24 gennaio 1970, n. 412996, della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, Div. IV. (int. scr. - 4303)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche per conto degli altri Ministri interrogati.

È assai difficile poter condividere l'assunta esistenza di un certo tipo di rapporto tra l'attitudine al disimpegno di compiti connessi all'incarico di reggente la conservatoria dei registri immobiliari di Roma e la conoscenza o meno, da parte del reggente, di una particolare direttiva ministeriale, specialmente quando — come nella situazione in esame — risulta che detta direttiva era stata archiviata in data precedente all'assunzione del suddetto incarico.

Va infatti tenuto presente che il reggente in questione è venuto a conoscenza della risoluzione ministeriale *de qua* soltanto il 12 maggio 1970, e che dalla medesima data ha disposto l'abbandono della percezione degli emolumenti inerenti la generica consultazione del modello 60, dimostrando in tal modo il pieno ed immediato adeguamento dell'Ufficio alle direttive contenute nella risoluzione anzidetta.

Gli accertamenti all'uopo esperiti confermano che il titolare uscente, cui era pervenuta dal locale Ispettorato compartimentale delle tasse detta risoluzione, ne aveva disposto l'archiviazione in base all'erroneo convincimento che il contenuto di quella fosse in sostanza conforme al suo operato.

Tale stato di cose può certamente dar luogo a critiche, ed ove possibile anche a valutazioni di natura disciplinare in ordine al comportamento dell'autore di un'interpretazione affrettata e poco attenta della direttiva ministeriale. Nessun elemento è però consentito trarre da simili osservazioni per esprimere riserve circa il grado di attitudine del reggente a ricoprire il particolare e temporaneo incarico.

Si sottolinea ad ogni buon conto che il funzionario in questione meritava pienamente la fiducia che l'Amministrazione gli ha accordato con l'affidamento della reggenza della conservatoria di Roma, fiducia che gli deriva da una lunga e soddisfacente carriera nel corso della quale ha dimostrato di possedere ottime doti di capacità e di organizzazione, nel quadro di una vasta cultura giuridico-amministrativa e di una profonda preparazione tecnico-professionale.

Il Ministro delle finanze
PRETI

2 febbraio 1971

CUCCU, MENCHINELLI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'assurdo pignoramento effettuato per conto dell'esattoria comu-

nale di Nuoro ai danni dell'ospedale civile « San Francesco » della stessa città, moroso per un arretrato di circa 52 milioni di tasse nei confronti del fisco; e se siano informati del fatto che le attrezzature mediche di detto ospedale sono state recentemente messe all'asta, fortunatamente andata deserta.

Per conoscere altresì quali provvedimenti urgenti intendano adottare allo scopo di liberare l'amministrazione dell'ente ospedaliero — l'unico esistente in quel capoluogo di provincia fra i più depressi d'Italia — dai gravami fiscali rivelatisi insostenibili e dalla precarietà funzionale in cui versa a causa della estrema penuria di mezzi tecnici e di personale. (int. scr. - 3978)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

L'ospedale S. Francesco di Nuoro, secondo le notizie di fonte locale, non lamenta penuria di personale in grado di assicurare una soddisfacente assistenza.

Vi è piuttosto carenza notevole di mezzi, dai medicinali allo strumentario, e ciò è dovuto al fatto che diverse ditte hanno sospeso le forniture ed adito le vie legali per il recupero coattivo del loro credito.

Risulta inoltre che l'esattore ha proceduto al pignoramento di arredi di ufficio e di reparto non indispensabili all'assistenza per un debito di circa venti milioni maturato alla rata di giugno, e che il debito d'imposta dell'ospedale è salito in seguito a 55 milioni, alla scadenza delle rate di ottobre.

A fronte di tale situazione questo Ministero, in via del tutto eccezionale, ha autorizzato la ripartizione in tre rate del carico di imposte di rivalsa ancora dovuto dall'ente ospedaliero in questione, previa presentazione di apposita istanza in tal senso.

Non risulta però che l'Amministrazione dell'ospedale abbia finora prodotto alcuna domanda, tendente ad ottenere il beneficio della succitata dilazione.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, da tempo immemorabile, il mercato boario di Barcellona Pozzo di Gotto esercita un'importante funzione nel campo dell'allevamento e del commercio dei bovini da latte e da ingrasso;

che tale azione estende i suoi benefici effetti a zone anche lontane della Sicilia e dell'Italia meridionale, testimoniati dal costante e considerevole afflusso di allevatori e di commercianti;

che ogni settimana in quel mercato gli operatori economici contrattano affari in elevata misura,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare per un'efficace valorizzazione, non solo sul piano locale meridionale, ma anche e soprattutto sul piano nazionale e comunitario, del mercato boario di Barcellona Pozzo di Gotto;

se agli operatori economici (allevatori, mediatori, commercianti, importatori ed esportatori di bovini) possano concedersi agevolazioni creditizie, tributarie e tariffarie per i trasporti su strada ferrata e sul mare;

se siano allo studio provvedimenti per agevolare gli scambi commerciali anche con i Paesi extra-comunitari dai quali, attualmente, vengono importati forti quantitativi di bovini da ingrasso. (int. scr. - 2731)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopraindicata questo Ministero ha interessato le Amministrazioni competenti per gli interventi sollecitati a favore del mercato boario di Barcellona Pozzo di Gotto che non riguardano le attribuzioni della Regione, cioè le agevolazioni creditizie, tributarie e tariffarie, richieste per i trasporti su strada ferrata e sul mare, nonchè per lo studio di provvedimenti diretti ad agevolare gli scambi commerciali del mercato stesso con altri Paesi.

Per quanto concerne le agevolazioni creditizie, si fa presente che le medie e piccole imprese esercenti il commercio dei bovini possono fruire dei benefici previsti dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016; gli allevatori di bovini possono invece avvalersi della leg-

ge 27 ottobre 1966, n. 910, la quale prevede, all'articolo 13, la concessione di prestiti per l'acquisto anche di giovane bestiame destinato all'ingrasso. Detti prestiti hanno la durata di due anni, al tasso d'interesse del 2 per cento.

Per l'attuazione di iniziative interessanti lo sviluppo degli allevamenti, possono essere concessi i mutui pluriennali di miglioramento fondiario a tasso d'interesse particolarmente agevolato previsti dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, dall'articolo 16 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè dalla legge 27 ottobre 1952, n. 1208.

Devesi, peraltro, precisare che dette agevolazioni possono essere concesse a condizione che l'allevamento bovino costituisca attività accessoria e integrante dell'azienda agraria, e non già attività industriale indipendente (articolo 6 del regolamento di esecuzione della legge fondamentale sul credito agrario 5 luglio 1928, n. 1760).

In quest'ultimo caso possono essere richiesti finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della legge n. 623 del 30 luglio 1959.

Per quanto concerne la richiesta di agevolazioni fiscali il Ministero delle finanze ha fatto presente che essa contrasta con il principio della generalità delle imposte cui si ispira il sistema tributario.

Per quanto riguarda la richiesta di agevolazioni sulle tariffe ferroviarie, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha fatto rilevare che il livello dei prezzi previsti dalla tariffa speciale n. 104 — che si applica ai trasporti di bestiame — comporta rendimenti che sono molto al di sotto dei costi medi generali e ciò anche in considerazione delle sensibili spese che l'Azienda delle ferrovie dello Stato sostiene in tale settore per i servizi accessori, quali l'apprestamento e la manutenzione delle platee di lavaggio carri, dei centri di accudienza del bestiame, eccetera.

La tariffa anzidetta prevede, ove possibile, l'inoltro d'ufficio dei trasporti con treni « derrate » o con treni locali viaggiatori senza pagamento di alcuna maggiorazione di prezzo e, nel caso in cui l'acceleramento stesso venga richiesto dal mittente, stabilisce soprattasse in misura ridotta rispetto a quelle applicabili ai trasporti merci di altro genere.

Per tali motivi il predetto Ministero non ravvisa la possibilità di prevedere ulteriori agevolazioni tariffarie per il trasporto dei bovini.

Il Ministero della marina mercantile ha fatto presente che il trasporto di bovini vivi non avviene generalmente su navi di linea, le quali praticano tariffe stabili, bensì a mezzo di navi appositamente attrezzate. D'altra parte, anche quando il trasporto avviene su navi di linea, date le sue speciali caratteristiche, i noli vengono contrattati di volta in volta tra commercianti ed armatori e possono essere stabiliti sia per piccoli che per grandi quantitativi, validi, se del caso, anche per certi periodi di tempo.

Noli più vantaggiosi, inoltre, possono essere fissati nel caso in cui venga utilizzato naviglio particolarmente idoneo a tali trasporti, evitando così laboriose operazioni, che incidono notevolmente sulla misura dei noli stessi.

Comunque, le associazioni armatoriali si sono dichiarate a completa disposizione per facilitare i contatti tra armatori e caricatori, ai fini della fissazione dei noli per trasporti di tal genere.

In ordine agli scambi commerciali, il Ministero del commercio con l'estero ha fatto presente che per agevolare gli scambi commerciali con i Paesi terzi al fine di consentire un incremento delle importazioni di bovini da ingrasso, gli stessi già godono di particolari agevolazioni all'importazione dai detti Paesi terzi, essendo per essi prevista l'esenzione dal prelievo fino ad un peso di chilogrammi 300; in base a tale agevolazione, il numero dei capi importati dai Paesi terzi supera di gran lunga il numero importato dai Paesi comunitari.

Per quanto concerne le eventuali iniziative intese ad incrementare le strutture del mercato boario in questione e ad evidenziarne le funzioni, esse potranno essere attuate, come già accennato, dalla Regione essendo tale materia di sua competenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

2 febbraio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a) se risponde al vero che, anche successivamente alla risposta all'interrogazione n. 3101 del 18 aprile 1970, si è continuato presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma a riscuotere gli emolumenti per l'ispezione delle formalità eseguite dall'ufficio, ma non ancora passate a repertorio alla data della richiesta;

b) se risponde al vero che l'attuale reggente della Conservatoria, ispettore compartimentale dottor Domenico Turco, soltanto in data 13 maggio 1970 si è uniformato alle direttive impartite dall'Amministrazione finanziaria con propria circolare del 24 gennaio 1970, n. 412.996, pur disponendo successivamente il rimborso delle somme indebitamente riscosse, a partire dal momento dell'assunzione dell'incarico di conservatore;

c) se risponde al vero che il ritardo nell'attuazione pratica delle direttive ministeriali, di cui alla menzionata circolare, della quale si chiede copia, sia da attribuirsi al comportamento dell'ex conservatore capo dottor Casale Antonio, il quale, pur avendola ricevuta e sinanco protocollata in data 24 marzo 1970, l'avrebbe tenuta celata, omettendo di darle attuazione ed impedendo di conseguenza che altri potesse darle attuazione;

d) se risponde al vero che l'ispettore compartimentale in verifica permanente presso la detta Conservatoria, dottor Felice Cocco, abbia sostenuto di ignorare la predetta circolare, che pur doveva conoscere sia perchè inviata anche all'Ispettorato compartimentale di Roma, sia per doverosa comunicazione da parte dello stesso dottor Casale Antonio.

In tal caso l'interrogante ritiene che vi sarebbe mancata vigilanza sia da parte dell'Ispettorato compartimentale di Roma che da parte dell'intendente di finanza di Roma, al quale ultimo, nella predetta circolare, si dava mandato di adoperarsi per il rispetto delle disposizioni in essa contenute.

Si chiede, di conseguenza, quali provvedimenti si intendano adottare a carico delle persone cui è da attribuirsi la ritardata attuazione delle direttive ministeriali. (int. scr. - 3603)

RISPOSTA. — Il reggente la conservatoria dei registri immobiliari di Roma, cessato peraltro da tale incarico all'inizio del corrente anno a seguito di conferimento della titolarità dell'Ufficio ad un conservatore capo, ha avuto effettivamente conoscenza della risoluzione ministeriale, ricordata dalla signoria vostra onorevole, soltanto in data 12 maggio 1970 e da tale data ha disposto che non venisse più percetto l'emolumento richiesto per la generica consultazione del modello 60, il cui esame è ora riservato unicamente al personale dell'Ufficio ed esclusivamente per richieste determinate.

Il precedente titolare aveva archiviato l'anzidetta risoluzione, pervenutagli dal locale Ispettorato compartimentale delle tasse, erroneamente considerandone il contenuto conforme al suo operato.

Ciò può costituire comportamento manchevole, di sicuro rilievo disciplinare nei confronti dell'autore di un'interpretazione affrettata e poco attenta della direttiva ministeriale, ma deve anche valere a spiegare il reale motivo che è alla base del lamentato ritardo nell'applicazione della richiamata risoluzione durante il primo periodo di reggenza della Conservatoria.

Della temporanea disapplicazione della direttiva in questione non può del resto farsi carico neppure all'ispettore in verifica permanente presso l'Ufficio dei registri immobiliari in argomento, stante che la sua accertata assenza dalla Conservatoria durante il periodo 5 dicembre 1969-5 aprile 1970 non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza della esistenza e del contenuto della citata risoluzione.

Mancano, in definitiva, gli estremi per la adozione di eventuali provvedimenti in connessione ai fatti segnalati nella interrogazione, e d'altra parte gli interessi dei contribuenti trovano piena salvaguardia nella possibilità di chiedere il rimborso di quanto da essi indebitamente corrisposto.

Il Ministro delle finanze
PRETI

2 febbraio 1971

LI VIGNI, SOLIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in merito agli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari:

a) la natura e la misura delle trattenute gravanti sui medesimi;

b) l'ammontare degli emolumenti ipotecari relativi all'anno 1969, riscossi globalmente dal personale delle Conservatorie, al lordo ed al netto di tutte le ritenute, nonchè la specifica della natura e della misura delle trattenute stesse;

c) l'eventuale eccedenza di detti emolumenti versata all'erario;

d) quali organi, centrali e periferici, siano preposti alla ripartizione degli emolumenti ipotecari ed al controllo della ripartizione stessa. (int. scr. - 4235)

RISPOSTA. — Le quote degli emolumenti ipotecari di spettanza dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle spese di ufficio di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni, sono soggette alle seguenti ritenute:

contributo dovuto allo Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modifiche nella legge 26 settembre 1954, n. 870; detto contributo è corrisposto sull'ammontare annuo degli emolumenti riscossi, decurtato delle spese di ufficio ed al netto della quota di esenzione di lire 150.000, mediante l'applicazione di aliquote progressive a scaglioni varianti da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 60 per cento;

contributo del 5 per cento spettante al fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a norma della legge 30 marzo 1961, n. 254;

ritenute per imposte erariali di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali;

somma da versare allo Stato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Si comunica inoltre che l'ammontare degli emolumenti ipotecari di spettanza del personale di collaborazione delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici misti del registro e delle ipoteche, relativamente all'anno 1969, è stato complessivamente di lire 875.314.463.

Sui predetti emolumenti sono state operate le seguenti ritenute:

a) contributo del 2,50 per cento a favore del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 254 del 1961 . . .	L.	21.908.578
b) ritenute erariali per ricchezza mobile, complementare ed addizionale . .	»	76.616.091
c) somme dovute allo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1965	»	93.991.862
TOTALE . . .	L.	192.516.531

Consegue che al personale di cui trattasi sono stati erogati nel 1969 emolumenti, al netto di ritenute, per il complessivo importo di lire 682.797.932.

Nessuna eccedenza di detti emolumenti risulta versata all'erario, in quanto, a norma dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, numero 580, i proventi in esame spettano per intero al personale interessato.

Per quanto concerne, infine, gli uffici preposti alla ripartizione degli emolumenti ipotecari ed al controllo sulle relative operazioni, si premette che le entrate in esame sono assunte in carico e contabilizzate con l'osservanza delle norme contenute nelle istruzioni per la contabilità demaniale 7 aprile 1888 e successive modificazioni, ed, inoltre, che la relativa gestione è soggetta ai prescritti controlli ispettivi, a rendiconto, giusta il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534.

In conformità delle disposizioni sopra richiamate, nonchè di quelle contenute nel decreto ministeriale 5 novembre 1957, alla fine di ciascun mese i conservatori dei registri immobiliari ed i titolari degli uffici misti determinano, in base alle risultanze delle scritture contabili d'ufficio, l'ammontare degli emolumenti di loro spettanza e quello della quota da devolversi a favore del personale di collaborazione.

Tale quota è quindi versata dal conservatore in apposito conto corrente postale intestato all'Ispettorato compartimentale delle tasse competente per territorio, il quale, a sua volta, emette postagiro a favore del conto corrente postale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per un importo corrispondente all'ammontare complessivo delle quote ricevute dai vari uffici ipotecari della propria circoscrizione.

La successiva ripartizione delle quote di cui trattasi è effettuata dalla anzidetta Direzione generale con le modalità previste dal citato decreto ministeriale 5 novembre 1957.

Alla fine di ogni anno finanziario, sia le Conservatorie dei registri immobiliari che gli Ispettorati compartimentali delle tasse sono tenuti a presentare il rendiconto delle rispettive gestioni per la prescritta approvazione da parte della stessa Direzione generale.

In base ai predetti elaborati viene infine compilato il rendiconto complessivo che, dopo l'approvazione del Ministro per le finanze, è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a quali condizioni e per quale durata è stata data la concessione dell'Isola di Montecristo;

qual è in particolare il corrispettivo pagato dalla società concessionaria;

se al momento della concessione è stato interpellato il comune di Portoferraio (Elba);

se la società ha presentato un piano di valorizzazione e di sfruttamento che preveda insediamenti edilizi e, di conseguenza, se tale piano è stato sottoposto alle autorità comunali competenti o ad organi dello Stato preposti alla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

se è a conoscenza del fatto che è stato richiesto e concesso un finanziamento statale per la costruzione di un porticciolo per imbarcazioni da diporto e quali influenze e connessioni ha la costruzione dell'approdo con gli scopi e la natura della concessione. (int. scr. - 3704)

RISPOSTA. — L'isola di Montecristo è stata concessa per la durata di anni 19 decorrenti dal 18 maggio 1952, al Consorzio nazionale fra cooperative pescatori e affini, verso il pagamento dell'annuo canone di lire 500.000. Ciò in considerazione della notevole spesa che il concessionario doveva sopportare per eseguire il vasto programma di sistemazione e migliorie dei fabbricati, per il risanamento e la valorizzazione ai fini della caccia e della pesca, nonchè ai fini turistici, naturali e scientifici.

Non risulta che il comune di Portoferraio abbia dimostrato, a suo tempo, interesse per la concessione di cui trattasi.

In vista della scadenza prossima della concessione, il predetto Consorzio ha chiesto una proroga per un periodo di almeno 20 anni ai fini dell'ammortamento delle spese impreviste già sostenute e di quelle da sostenere per il definitivo programma di valorizzazione dell'isola.

Sta di fatto però che anche il Consiglio nazionale delle ricerche, facendo proprio il voto 10 giugno 1970, espresso dalla Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse, ha recentemente richiesto la concessione di detta isola per destinarla a « riserva naturale integrale » e a « centro di studi ecologici mediterranei ».

Collaterale a quest'ultima è poi la richiesta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, intesa ad ottenere l'acquisizione dell'isola quale biotipo, espressione di relitto

geobotanico di particolare interesse scientifico e naturalistico, e ciò nell'ambito dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In tale situazione, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di non addivenire al rinnovo della concessione nei confronti del Consorzio nazionale fra cooperative di pescatori e affini e di preferire l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale si avvarrà della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

È infatti già in corso di predisposizione un apposito provvedimento formale, in base al quale l'isola di Montecristo viene dichiarata « riserva naturale », con assoluto divieto di qualsiasi attività antropica.

Tale provvedimento, che prelude al trasferimento dell'isola dal demanio dello Stato all'Azienda forestale, da effettuarsi alla scadenza della concessione in atto, è di per sè idoneo a porre un fermo a qualsiasi alterazione dell'ambiente naturale.

Per ciò che riguarda, infine, l'accenno della signoria vostra onorevole al progetto per la costruzione di un porto rifugio turistico-peschereccio in Cala Maestra, si comunica che dai dati a disposizione risulta che tale opera, ancorchè finanziata con un contributo del Ministero dei lavori pubblici, non ha avuto la prevista realizzazione.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

PERRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Tenuto conto che la tabacchicoltura occupa una posizione chiave nel contesto dell'economia del Salento e che per vaste zone di esso rappresenta l'unica fonte di reddito delle popolazioni rurali;

considerato che attualmente, per l'incertezza del collocamento del prodotto presso le industrie manifatturiere europee, compresa l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, la situazione di tutti gli operatori del settore — dal produttore al bracciante — è divenuta critica, creando malcontento, amarezza e crescente preoccupazione;

rilevato che la crisi incombente è causata dal ritardo nei tempi di attuazione delle norme comunitarie,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario disporre urgentemente perchè l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato — almeno in via transitoria — garantisca l'acquisto totale del tabacco prodotto nel Salento nella campagna 1970 e perchè contemporaneamente siano stretti i tempi dell'istituzione dell'organismo di intervento a tutela di quanti operano nel settore della tabacchicoltura. (int. scr. - 4208)

RISPOSTA. — È bene innanzitutto aver presente che i problemi della tabacchicoltura italiana, a seguito della emanazione del Regolamento CEE istitutivo di una organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio, non sono più di esclusiva competenza dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ma vanno invece affrontati dagli organi competenti nazionali e comunitari nel quadro generale delle iniziative politiche ed economiche per l'agricoltura.

Ne consegue che con la campagna 1970 tutte le attività imprenditoriali del settore, comunque attinenti alla coltivazione, importazione e vendita del tabacco greggio, vengono ad essere sottratte alla tradizionale disciplina della suddetta Amministrazione, che non ha più titolo, nella propria competenza, di effettuare alcun intervento.

Spetterà infatti all'apposita sezione specializzata nell'ambito dell'AIMA il compito di provvedere all'ammasso dei greggi che non trovino collocamento nel libero circuito di commercializzazione previsto dalle disposizioni comunitarie.

È noto a tal fine che nella seduta del 28 novembre 1970 il Consiglio dei ministri, su mia proposta, ha approvato un decreto-legge che recepisce nell'ordinamento giuridico nazionale le norme del regolamento su citato e che dispone la costituzione del previsto organismo di intervento.

Detto provvedimento, abrogando tutte le vigenti disposizioni in contrasto, introduce una nuova disciplina basata sull'abolizione del monopolio della coltivazione, dell'impor-

tazione e della vendita dei tabacchi greggi e sulla istituzione di una sezione specializzata dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, che assicuri ai coltivatori il collocamento della produzione a prezzi remunerativi.

Inoltre, sempre nella medesima seduta, su proposta del Ministro del tesoro, è stato approvato un disegno di legge riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni l'AIMA potrà disporre di ciò che occorre per pagare i premi e pertanto i trasformatori ex concessionari potranno ritirare subito il tabacco dai coltivatori, le cui fondate apprensioni penso che non hanno più ragion d'essere. Il tabacco dei coltivatori che consegnavano direttamente il prodotto in foglia al Monopolio sarà inoltre ritirato anche quest'anno da quest'ultima Azienda, per conto dell'AIMA.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

PREMOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 605, relativa alla riduzione dei ritardi causati dalle formalità di dogana ai posti di frontiera ferroviari, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1970 — su proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc.* 2803) — ed in particolare per sapere se intenda chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante desidera, altresì, conoscere attraverso quali iniziative, in sede italiana, il Ministro interrogato intenda dare pratica attuazione alle richieste formulate in detta Raccomandazione. (int. scr. - 4047)

RISPOSTA. — Dalle misure che sono state finora adottate e dalle iniziative anche a carattere legislativo già realizzate o di prossima realizzazione, sembra possa darsi atto all'Amministrazione finanziaria d'essersi costantemente sforzata di ricercare idonee soluzioni, atte a ridurre al massimo le formalità doganali alla frontiera.

Per quanto riguarda, in particolare, i trasporti a mezzo ferrovia, si ricorda infatti che in ossequio a quanto disposto con il decreto presidenziale 27 dicembre 1969, numero 1130, con il quale è stata data pratica attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 542/69, relativo alla circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea, si prescinde, salvo casi di sospetto di abuso, da qualsiasi controllo ai posti di frontiera ferroviari. Ciò in quanto sono riconosciuti validi i mezzi di identificazione adottati dalle Amministrazioni ferroviarie comunitarie, e le scritture tenute dalle Amministrazioni stesse sostituiscono l'apposito documento doganale comunitario ai fini della localizzazione di eventuali irregolarità.

Va poi tenuto presente che nel quadro della legge di delega al Governo per la modifica e l'aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, è stato già predisposto un provvedimento delegato, di prossima emanazione, che stabilisce facilitazioni per lo scorrimento dei traffici da e per l'estero, tenendo conto particolarmente di norme che stanno per essere adottate in sede comunitaria.

Viene previsto cioè che l'Amministrazione doganale può consentire che le merci provenienti dall'estero, vincolate ad un documento di trasporto internazionale, siano inoltrate alla dogana della località di destinazione prescindendo dall'adempimento di formalità doganali all'atto dell'arrivo nello Stato.

In pari tempo, può altresì essere consentito che le merci munite del predetto documento di trasporto siano inoltrate all'estero, prescindendo dall'adempimento di formalità doganali all'uscita dello Stato.

In definitiva, una volta che sarà data applicazione alle norme di quest'ultimo prov-

vedimento, verranno certamente realizzati, in forma ancora più vasta, quei criteri di snellimento di cui è cenno nella Raccomandazione n. 605 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Il Ministro delle finanze
PRETI

26 gennaio 1971

SCIPIONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che nel corso dell'esame dei danni arrecati dall'alluvione del 15 ottobre 1970 in San Benedetto del Tronto è emerso quanto segue:

« A parte le provvidenze per le aziende danneggiate, previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 (per cui 14 Ispettorati provinciali dell'agricoltura. al termine degli accertamenti di competenza, hanno formulato proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con relazione del 24 ottobre 1970, n. 15486/BB/OP), è risultata inderogabile e urgentissima la necessità di interventi dello Stato per il ripristino delle strutture ed infrastrutture (strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, pozzi e impianti di sollevamento, fossi, opere idrauliche e simili), in funzione sia di presupposto per la ripresa economica dell'agricoltura dissestata dall'alluvione, sia, e con ogni priorità, di sistemazione a scopo di prevenzione di altre calamità. A quest'ultimo fine, trattandosi di corsi non ancora classificati, non è attuale la competenza del Ministero dei lavori pubblici e, quindi, la possibilità di un rapido intervento; peraltro, l'estrema gravità dei pericoli derivanti dall'attuale stato dei corsi d'acqua e il sinistro verificatosi il 15 ottobre 1970, con danni di oltre lire 600 milioni alle strutture, alle infrastrutture e al capitale fondiario, di oltre lire 800 milioni ai beni pubblici e privati, con la morte di una persona e il ferimento di altre e con tutti i correlativi disagi delle popolazioni colpite, richiedono, comunque, un primo piano di interventi comprensoriali da attuarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le richieste già formulate dal Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in data 19 ottobre 1970, con deliberazione n. 1511, nella quale si prevedono lavori comprensoriali per un importo complessivo di lire 1.146.000.000, dei quali 826.000.000 per la zona che si incentra sul comune di San Benedetto del Tronto, nonchè dalla Cassa per il Mezzogiorno, interessata il 17 ottobre 1970, con lettera n. 2954/g. 15, dal presidente del Consorzio di bonifica del Tronto, commendator Tiburtini, per un primo lotto di opere urgenti di inalveamento del torrente Albula per lire 355.000.000 »,

l'interrogante chiede informazioni al Ministro circa la possibilità di provvedere all'accoglimento della domanda del Consorzio di bonifica del Tronto per evitare che altre piogge abbiano a provocare ulteriori danni e lutti. (int. scr. - 4177)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, relativa al completamento della sistemazione del torrente Albula, si comunica che, nonostante ogni buon volere, manca la possibilità, allo stato, di assecondare la richiesta avanzata in tal senso dal consorzio di bonifica del Tronto, data la attuale carenza di fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

È tuttavia da tener presente che l'opera in questione potrà essere riconsiderata nel quadro dei futuri programmi di intervento dopo la definitiva approvazione del disegno di legge sul rifinanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

29 gennaio 1971

SEMA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che nella prima metà di ottobre 1970 unità italiane hanno partecipato a manovre militari della NATO, in Grecia, a fianco di unità greche e

che il 18 dello stesso mese anche queste nostre unità hanno reso gli onori al signor Papadopoulos che le avrebbe ringraziate (zona della Tracia greca);

se sono in grado di dire chi abbia impartito tali disposizioni e se le ritengono coerenti con l'impegno del Governo italiano di non partecipare a manovre con i colonnelli greci, per non dare man forte ai fascisti che incarcerano e torturano i patrioti di quel Paese. (int. scr. - 4145)

RISPOSTA. — Le notizie cui l'onorevole interrogante si riferisce sono destituite di fondamento giacchè la partecipazione di reparti delle truppe italiane all'esercitazione NATO *Deep Express* si è rivolta esclusivamente nella Tracia turca.

Le Forze armate italiane continuano a partecipare alla normale attività addestrativa regolarmente programmata con le Forze degli altri Paesi membri dell'Alleanza atlantica secondo le esigenze di sicurezza del Paese.

È noto d'altra parte che il Governo, interpretando i sentimenti manifestati dal Parlamento e dall'opinione pubblica nei confronti della situazione interna greca, non ha mancato di riaffermare i valori democratici e di auspicare il ristabilimento degli ordinamenti democratici ad Atene.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

26 gennaio 1971

TANUCCI NANNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quale motivo perduri la situazione di sperequazione giuridica, morale ed economica di ingiustizia che colpisce la benemerita categoria di ufficiali laureati, in particolare quelli del ruolo farmacisti della Marina militare, la cui carriera è equiparata, se non addirittura inferiore, a quella del personale diplomato militare e civile.

L'interrogante chiede pertanto quali provvedimenti si intendano prendere al fine di sanare la suddetta sperequazione esistente, nonostante che anche l'alto comando della Marina abbia riconosciuto la necessità di addivenire con urgenza ad una giusta soluzione. (int. scr. 4423)

RISPOSTA. — La questione concernente lo sviluppo di carriera degli ufficiali farmacisti della Marina militare, per i quali il grado massimo previsto dalle norme vigenti è quello di colonnello, è all'attenzione della Amministrazione, per le soluzioni che sarà possibile adottare in relazione alle esigenze di servizio ed alla consistenza del ruolo, composto di sole nove unità.

Il Ministro della difesa
TANASSI

1° febbraio 1971

TERRACINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le cause per le quali, da oltre cinque anni e mezzo, si trascina il procedimento penale a carico dell'ex-sindaco del comune di Rotondi e di altri sindaci, denunciati dall'Amministrazione in carica fin dal 1965 e rinviati a giudizio con sentenza istruttoria del giugno 1969, sotto numerose imputazioni di peculato e di interesse privato in atti pubblici, ciò che giustamente suscita indignato stupore fra la popolazione, perfettamente edotta dei fatti incriminati che le hanno arrecato gravi danni materiali e morali.

Per conoscere, inoltre, i passi che eventualmente ritenga di poter compiere allo scopo di porre fine ad una situazione non limpida per la sua possibile genesi e per le sue sicure conseguenze. (int. scr. - 4340)

RISPOSTA. — Il procedimento penale cui l'interrogazione si riferisce, dopo la sentenza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore presso il tribunale di Avellino il 26 giugno 1969, fu portato dinanzi a quel tribunale il quale, nell'udienza del 9 marzo 1970, dichiarò la nullità di tutti gli atti istruttori per violazione dei diritti della difesa — conseguente alla circostanza che un unico difensore curava la difesa di imputati aventi posizioni in contrasto — ed or-

dinò la restituzione degli atti al giudice istruttore predetto.

Questi, con ordinanza del 20 aprile 1970, ha sollevato conflitto avverso la cennata ordinanza del Tribunale ed ha, in conseguenza, disposto la trasmissione del processo alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 53 del codice di procedura penale.

Il relativo ricorso risulta assegnato alla prima sezione penale della Suprema corte che dovrà esaminarlo.

Non si possono, in base alla situazione rappresentata, condividere le conclusioni che vengono dedotte, nell'ultima parte della interrogazione, dalla ritardata definizione del procedimento di cui trattasi, cagionata esclusivamente dall'apprezzamento, insindacabile in questa sede, del collegio giudicante sulla necessità di tutela dei diritti degli imputati.

Il Ministro di grazia e giustizia
REALE

1° febbraio 1971

TERRACINI, ORLANDI, PIRASTU, CAVALLI, FERMARIELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se l'Ambasciata della Repubblica a Teheran lo abbia informato del processo intentato in quella città contro 17 giovani studenti posti sotto accusa per le simpatie da essi dimostrate per la causa dell'indipendenza della Palestina, e perciò considerati criminali politici, la cui sorte è stata rimessa, contrariamente alla Costituzione di quello Stato, ad un tribunale militare sottratto alla pubblicità dei dibattiti;

se non ritenga di dover rappresentare al Governo iraniano le vive preoccupazioni sorte, in conseguenza, nell'opinione pubblica del nostro Paese e, in particolare, nelle nostre università nelle quali studiano più di 500 giovani iraniani. (int. scr. - 4299)

RISPOSTA. — Il procedimento giudiziario in corso in Iran, a cui ci si riferisce nell'interrogazione, interessa un gruppo di persone dell'ambiente universitario di Teheran, arrestate nel maggio-giugno scorso ed incolpate di reati contro la sicurezza del Paese. Il procedimento, a quanto risulta, è tuttora in fase istruttoria ed i capi di imputazione non sono stati ancora definitivamente formulati, così come non è ancora indicata la data di celebrazione del relativo processo.

Si sa comunque che il processo sarà pubblico e che potranno assistervi, come in precedenti casi, eventuali osservatori stranieri autorizzati dalla competente autorità giudiziaria iraniana. Il principale accusato, Hussein Rezai, è stato recentemente visitato da un avvocato belga, rappresentante l'Associazione dei giuristi democratici internazionale e da un gruppo di giornalisti tedeschi. Circa la competenza del giudice, si osserva che la legislazione vigente in Iran attribuisce ai tribunali militari la competenza in materia di reati contro l'interesse pubblico e la sicurezza dello Stato.

In questa fase, pertanto, un nostro eventuale interessamento non sembra né giustificato né utile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

26 gennaio 1971

VOLGGER. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il 14 giugno 1970, nelle immediate vicinanze del poligono di tiro a segno di Vipiteno è stata uccisa la signora Louise Larch vedova Parigger, madre di 13 bambini, da una pallottola sviata,

l'interrogante chiede di conoscere il risultato delle indagini predisposte dalle autorità e di sapere quali misure sono state opportunamente adottate affinchè un evento così tragico non abbia a ripetersi. (int. scr. - 3979)

RISPOSTA. — Le norme di sicurezza previste per il poligono di Val Ridanna sono ritenute adeguate e debbono essere applicate durante le esercitazioni anche dalle Sezioni di tiro a segno nazionale alle quali venga concesso l'uso del poligono stesso.

Per quel che attiene al luttuoso incidente al quale si riferisce l'onorevole interrogante — avvenuto durante una esercitazione della

Sezione di tiro a segno di Vipiteno — si chiarisce che su di esso è in corso una istruttoria penale presso la competente autorità giudiziaria ordinaria.

Il Ministro della difesa
TANASSI

1° febbraio 1971

ZUCCALA'. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in relazione alle documentazioni emerse dal 1° Convegno nazionale dell'ippica — se non ritiene di risolvere positivamente la crisi dell'ippicoltura italiana attraverso opportune modifiche sul movimento delle scommesse ed attraverso un adeguato rinnovo della legge sul rimborso fiscale. (int. scr. - 4357)

RISPOSTA. — In merito alla situazione delineata dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione di cui sopra, va innanzitutto ricordato che, con decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il diritto addizionale sulle scommesse, introdotto dal precedente provvedimento straordinario n, 621, non convertito in legge, è stato sostituito con il meno gravoso diritto erariale del 7 per cento sulle vincite nette.

Si fa peraltro presente che è stato predisposto un apposito schema di disegno di legge, che sarà sottoposto prossimamente all'esame del Consiglio dei ministri, concernente tra l'altro, la proroga per un triennio in favore dell'UNIRE dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli.

Il Ministro delle finanze
PRETI

2 febbraio 1971